Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Appropriazione indebita ed esercizio arbitrario nei rapporti economici

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 1304 del 2026, consolida i confini tra appropriazione indebita ed esercizio arbitrario a fronte di compensazioni unilaterali su somme vincolate.

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati contro il Patrimonio 09 Novembre 2026

Lettura 11 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza n. 1304 del 13 gennaio 2026

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 646 Codice Penale • Art. 392 Codice Penale • Art. 393 Codice Penale

DECISIONE
Annulla in parte senza rinvio e dichiara inammissibile nel resto il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO (MASSIMA)

In tema di delitti contro il patrimonio, integra la fattispecie di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 c.p., e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., la condotta dell'intermediario assicurativo che trattenga somme riscosse per conto della preponente a titolo di premi di polizza, invocando una compensazione unilaterale con crediti provvigionali non certi, né liquidi ed esigibili. Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., restando preclusa ogni valorizzazione di atipiche esigenze di tutela dei rapporti commerciali.

Stato della questione e quadro aggiornato al 09 Novembre 2026: La Suprema Corte ribadisce che la compensazione con crediti provvigionali illiquidi non scrimina la ritenzione di somme vincolate, definendo il discrimine tra appropriazione indebita ed esercizio arbitrario e riaffermando la tassatività dell'art. 133 c.p. per il beneficio della non menzione.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il discrimine sostanziale tra **appropriazione indebita ed esercizio arbitrario** delle proprie ragioni si radica nella specifica natura del titolo di possesso e sulla sussistenza di un vincolo di destinazione. Con la sentenza n. 1304 del 2026, la Cassazione Penale riafferma che la ritenzione unilaterale di denaro riscosso per conto della mandataria integra l'art. 646 c.p. qualora il controcredito opposto in compensazione risulti privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. La decisione esclude altresì la configurabilità della ragion fattasi per **assenza di violenza materiale** o morale, chiarendo il momento consumativo dell'interversione e sanzionando il diniego della **non menzione della condanna** fondato su atipiche esigenze di salvaguardia del mercato.

ABSTRACT (ENGLISH)

The distinction between embezzlement and the arbitrary exercise of private remedies turns upon the nature of possession and fiduciary earmarking. In judgment no. 1304/2026, the Italian Court of Cassation held that withholding funds collected on behalf of a principal constitutes embezzlement under Article 646 of the Criminal Code where any set-off claim is unliquidated and disputed. The Court rejected reclassification under Article 392 of the Criminal Code due to the absence of coercion, addressed the statutory limitation dies a quo, and overturned the denial of non-registration in criminal records based on non-statutory market protection grounds.

Punti chiave dell'analisi

01.
Vincolo di destinazione e fungibilità monetaria:
La riscossione di premi di polizza effettuata dal subagente avviene nomine alieno; la fungibilità del denaro non converte la disponibilità contabile in proprietà esclusiva dell'intermediario.

02.
Inoperatività dell'eccezione di compensazione:
Trattenere somme vincolate a fronte di presunti crediti provvigionali incerti, illiquidi e non esigibili integra l'elemento oggettivo e soggettivo del reato ex art. 646 c.p.

03.
Estraneità dell'esercizio arbitrario:
Il delitto di cui all'art. 392 c.p. postula condotte di violenza sulle cose o sulle persone e un diritto effettivamente suscettibile di formare oggetto di azione giudiziaria, elementi incompatibili con la mera ritenzione di denaro contante o bancario.

04.
Tassatività dei parametri ex art. 175 c.p.:
La valutazione in ordine al beneficio della non menzione della condanna nel casellario è vincolata ai soli criteri dell'art. 133 c.p., rimanendo precluso il diniego fondato su generiche ragioni di protezione del commercio.

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA CASS. PEN. N. 1304/2026 E I NODI DOGMATICI DEL CONTENZIOSO ECONOMICO

La pronuncia della **Cassazione Penale, sentenza n. 1304 del 2026**, affronta con peculiare rigore nomofilattico la delicata linea di demarcazione tra **appropriazione indebita ed esercizio arbitrario** delle proprie ragioni nell'ambito dei rapporti commerciali caratterizzati dalla gestione fiduciaria di flussi monetari nomine alieno[1]. La vicenda scaturisce dal contenzioso sorto tra un subagente assicurativo e la società mandataria principale a seguito della **mancata rimessa degli incassi** di polizza, trattenuti dal collaboratore a preteso ristoro di contrapposte spettanze provvigionali ancora indeterminate. La decisione interviene a fugare i ricorrenti equivoci che tendono a degradare la

condotta appropriativa in mera controversia civilistica ovvero in autotutela stragiudiziale scriminata dalla pretesa compensativa.

> **Il perimetro sistematico:** Quando l'intermediario o il gestore dispone di liquidità versata dalla clientela con una specifica destinazione causale, la fungibilità intrinseca della moneta non conferisce alcuna facoltà di disposizione libera, dovendosi qualificare la trattenuta non autorizzata come **interversione unilaterale del possesso** e non come mera autotutela privata.

Nel tessuto delle relazioni di intermediazione economica, l'operatore si trova costantemente nella disponibilità materiale di cespiti appartenenti alla sfera giuridica del preponente. L'esigenza di assicurare stabilità al traffico commerciale impone che il ricorso ai rimedi di autotutela rimanga rigorosamente circoscritto alle ipotesi tipiche contemplate dall'ordinamento, precludendo che la **disponibilità materiale di somme vincolate** si trasformi in una leva negoziale per forzare accordi transattivi. La Suprema Corte ribadisce che la presenza di trattative contabili aperte non incrina l'antigiuridicità penale della condotta, qualora le reciproche partite di debito e credito non abbiano raggiunto il grado di **certezza, liquidità ed esigibilità** prescritto dal codice civile per la compensazione legale.

Oltre ai profili di qualificazione delittuosa della fattispecie, l'arresto giurisprudenziale in esame assume un rilievo centrale per l'individuazione del *dies a quo* della **prescrizione estintiva del reato** e per la perimetrazione dei poteri valutativi spettanti al giudice di merito in ordine alla **non menzione della condanna** nel casellario giudiziale. Escludendo che l'applicazione dei benefici di favore possa essere sacrificata in nome di generiche formule di difesa del commercio, la Corte ripristina la legalità della dosimetria sanzionatoria, offrendo all'interprete e al patrocinatore indicazioni di immediata ricaduta difensiva.

02. APPROPRIAZIONE INDEBITA ED ESERCIZIO ARBITRARIO NEL PRISMA DEI RAPPORTI DI AGENZIA

2.1 — La violazione del vincolo fiduciario e la riscossione nomine alieno dei premi

L'architettura della distribuzione assicurativa poggia sulla netta separazione tra il patrimonio dell'intermediario e le somme incassate dai contraenti per conto delle imprese assicuratrici o delle agenzie mandatarie. L'art. 646 c.p. tutela proprio l'interesse patrimoniale e la **fiducia sottesa alla consegna** della cosa mobile con destinazione predeterminata. Nel caso scrutinato dai giudici di legittimità, l'imputato, operando quale subagente assicurativo, riceveva dai clienti importi a titolo di premio di polizza con l'obbligo contrattuale e normativo di riversarli periodicamente alla società mandante. La circostanza che il denaro sia un bene fungibile per eccellenza non produce alcun **effetto traslativo della proprietà** a favore dell'accipiente quando l'affidamento avvenga in virtù di un mandato che ne vincoli la specifica utilizzazione.

Il confine ermeneutico tra **appropriazione indebita ed esercizio arbitrario** richiede una puntuale disamina della provenienza delle somme. Come già evidenziato nell'esame sistematico sui confini tra appropriazione indebita e vincolo di destinazione nel mandato, l'appropriazione del denaro si consuma nel momento in cui l'agente compie un atto di signoria incompatibile con il titolo del possesso. La violazione del vincolo di scopo trasforma la **detenzione qualificata nell'interesse altrui** in possesso *uti dominus*. Nel rapporto agenziale, la percezione del premio assicurativo non instaura una mera relazione obbligatoria da rendiconto contabile, bensì assegna all'agente la custodia di risorse rigorosamente

segregate, sulle quali l'eventuale trattenuta non concordata integra immediatamente la **condotta di materiale distrazione** rilevante ai sensi della legge penale.

> **Segregazione dei premi e disciplina IVASS:** La regolamentazione di settore vieta commistioni patrimoniali sui conti di agenzia. L'operatore non vanta alcuna disponibilità proprietaria sulle rimesse assicurative, cosicché l'omesso versamento eccede il mero inadempimento civilistico e realizza la tipica **interversione possessoria** sanzionata dall'art. 646 c.p.

2.2 — Compensazione unilaterale, illiquidità del controcredito ed elemento soggettivo

Il perno della tesi difensiva risiedeva nell'invocazione della compensazione tra gli incassi trattenuti e i crediti provvigionali che l'imputato assumeva di vantare verso la società mandante, deducendosi l'assenza del dolo generico in virtù delle pendenze contabili aperte. La Suprema Corte ha disatteso la prospettazione, ribadendo che la **ritenzione unilaterale di somme riscosse** nomine alieno integra il delitto di cui all'art. 646 c.p. anche qualora l'imputato sia a sua volta creditore del mandante, a meno che non emerga la piena prova della certezza, esigibilità e precisa liquidità del credito opposto [1]. Nel caso concreto, le partite erano oggetto di aperta divergenza, tanto che le parti stavano ancora discutendo sulla determinazione del saldo finale senza aver raggiunto alcuna transazione.

Sotto il profilo dogmatico, la compensazione legale disciplinata dall'art. 1241 c.c. richiede requisiti stringenti che non possono essere surrogati da mere aspettative creditorie o da pretese illiquide dedotte in giudizio. La pretesa di operare una compensazione d'ufficio *motu proprio* su somme vincolate equivale a una **usurpazione delle prerogative decisorie** dell'autorità giudiziaria. L'elemento soggettivo del reato patrimoniale non viene meno per effetto della mera persuasione soggettiva di avere ragioni di credito, quando l'agente sia pienamente consapevole dell'origine fiduciaria del denaro e dell'assenza di consenso della controparte alla decurtazione provvigionale.

> *La ritenzione unilaterale di somme riscosse nomine alieno non trascolora mai in autotutela scriminata se il credito opposto è incerto; al contempo, il diniego della non menzione non può fondarsi su atipiche esigenze di salvaguardia del mercato.*

2.3 — Distinzione strutturale tra violenza sulle cose e interversione del possesso

La richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 392 c.p. si scontra con l'insormontabile ostacolo della tipicità strutturale dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nell'analisi comparativa tra **appropriazione indebita ed esercizio arbitrario**, il delitto di ragion fattasi presuppone, quale elemento costitutivo indefettibile, che l'agente agisca con **violenza sulle cose o sulle persone** per soddisfare un preteso diritto azionabile innanzi al giudice ordinario. Nella trattenuta bancaria o nella mancata rimessa di denaro contante non è dato ravvisare alcuna condotta violenta, mutamento di destinazione d'uso o danneggiamento materiale del supporto economico, risolvendosi l'azione in una mera omissione traslativa volta a consolidare l'apprensione patrimoniale.

Inoltre, la figura dell'art. 392 c.p. postula che il soggetto intenda conseguire esattamente l'utilità alla quale avrebbe diritto mediante la pronuncia giurisdizionale, muovendosi all'interno di una pretesa giuridicamente tutelabile. Al contrario,

quando l'agente dispone di somme affidategli con vincolo fiduciario e le impiega per scopi propri a copertura di presunti crediti privi di liquidità, la condotta travalica ogni legittima autotutela per assumere la consistenza della **totale espropriazione del bene altrui**. La giurisprudenza di legittimità ha precisato come tale principio non soffra eccezioni nelle professioni contabili o ausiliarie, escludendo l'esercizio arbitrario ogniqualvolta si realizzi un'autonoma e definitiva distrazione dei valori gestiti.

03. QUADRO GIURISPRUDENZIALE: LEGITTIMAZIONE ALLA QUERELA E CONFINE CON LA FATTISPECIE DI FURTO

3.1 — Tutela del patrimonio sociale e legittimazione del socio alla querela

L'inquadramento delle condotte appropriative all'interno di organismi collettivi o strutture societarie richiede una rigorosa individuazione dei soggetti legittimati a promuovere l'azione punitiva. A seguito delle modifiche introdotte dal legislatore delegato, che ha generalizzato la perseguibilità a istanza di parte per le fattispecie patrimoniali non aggravate da circostanze pubblicistiche, la corretta attivazione della condizione di procedibilità assume un'importanza dirimente. Sul punto, la **Cassazione Penale, sentenza n. 4601 del 2026**, ha chiarito che, qualora l'appropriazione indebita sia consumata dal legale rappresentante o dall'organo di vertice in danno dell'ente amministrato, la legittimazione a proporre rituale querela spetta anche al singolo associato o socio di minoranza [2].

La Corte ha superato le letture formalistiche che pretendevano di subordinare la querela alle clausole statutarie sulla rappresentanza legale, le quali rischierebbero di paralizzare la reazione punitiva dinanzi a un **conflitto di interessi insuperabile** tra l'autore materiale dell'illecito e l'ente offeso. Il singolo partecipe non riveste la sola qualifica di danneggiato civilistico, bensì è direttamente titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, identificabile nell'**integrità del patrimonio sociale**. Tale principio consolida una visione sostanzialistica della procedibilità, impedendo che lo schermo societario o associativo si converta in uno strumento di immunità per chi distragga risorse destinate a finalità comuni.

3.2 — Autonomia dispositiva e detenzione nomine alieno nel discrimine con il furto

Se il confine verso l'esercizio arbitrario attiene alla pretesa creditoria, quello verso il delitto di furto aggravato poggia interamente sulla consistenza del potere di fatto esercitato sulla cosa. In questa prospettiva, la **Cassazione Penale, sentenza n. 31016 del 2026**, ha tracciato con nitidezza la distinzione tra possesso penalistico e mera detenzione tecnica o materiale subordinata [3]. Nel caso deciso dalla Corte, la dipendente di uno studio professionale che prelevava fondi destinati a procedure esecutive giudiziarie mediante l'uso di moduli bancari precompilati è stata ritenuta responsabile di furto aggravato con mezzo fraudolento ex artt. 624 e 625 c.p., e non di appropriazione indebita, mancando qualsiasi autonoma signoria dispositiva sul denaro giacente sui conti del Tribunale.

Il possesso penalmente rilevante non coincide con la nozione civilistica fondata sull'*animus rem sibi habendi*, ma si sostanzia in un **potere di autonoma disponibilità** esercitato al di fuori della diretta vigilanza e del controllo del proprietario. Quando il soggetto opera come mero esecutore materiale di mansioni circoscritte o nell'ambito di facoltà strettamente vincolate alle direttive datoriali, la disponibilità tecnica dei titoli di pagamento costituisce una detenzione precaria *nomine alieno*. L'atto di impossessamento compiuto rompendo il vincolo di vigilanza altrui integra pertanto la condotta di sottrazione furtiva, mentre l'appropriazione indebita postula che l'agente abbia già acquisito in via autonoma e legittima il possesso del bene prima di destinarlo a finalità estranee al titolo.

Pronuncia / Estremi	Fattispecie Concreta	Regola di Diritto Applicata
Cassazione Penale n. 1304/2026	Trattenuta di premi assicurativi da parte di subagente a compensazione di provvigioni illiquide.	Art. 646 c.p. Sussiste appropriazione indebita; esclusa la ragion fattasi per difetto di liquidità del credito e assenza di violenza.
Cassazione Penale n. 4601/2026	Appropriazione di fondi associativi commessa dal presidente dell'ente sportivo.	Legittimazione Il singolo socio o presidente vicario è persona offesa legittimata a querelare a tutela del patrimonio comune.
Cassazione Penale n. 31016/2026	Distrazione di somme bancarie da parte di dipendente mediante distinte firmate in bianco.	Art. 624 c.p. Ricorre il furto aggravato e non l'art. 646 c.p. in difetto di autonoma signoria dispositiva nomine proprio.

04. PROFILI OPERATIVI E RIFLESSI SANZIONATORI: TEMPUS COMMISSI DELICTI E NON MENZIONE DELLA CONDANNA

4.1 — Quando si consuma l'interversione: dies a quo e regime di prescrizione

La precisa individuazione del momento consumativo dell'appropriazione indebita costituisce uno snodo processuale primario, dal quale dipende il computo dei termini di prescrizione del reato ex art. 157 c.p. e l'individuazione della disciplina normativa applicabile. Nella prassi dei rapporti di agenzia o di intermediazione continuativa, il confine tra **appropriazione indebita ed esercizio arbitrario** emerge proprio in sede di qualificazione del momento consumativo, giacché la difesa dell'imputato tende frequentemente a retrodatare il *dies a quo* al momento della prima riscossione o della scadenza formale della rimessa periodica, sostenendo l'intervenuta estinzione dell'illecito. La pronuncia n. 1304 del 2026 smentisce siffatta prospettazione, ribadendo che l'interversione del possesso non si perfeziona con il mero ritardo contabile, bensì coincide con la **rottura definitiva del vincolo fiduciario**.

In termini operativi, l'interversione si manifesta esteriormente soltanto quando il rapporto contrattuale viene formalmente interrotto e l'agente o subagente disattende la **richiesta formale di restituzione** formulata a seguito di accertamenti ispettivi aziendali. Sul versante della prescrizione, la sentenza precisa che ai fatti consumati tra l'agosto 2017 e il dicembre 2019 continua ad applicarsi il regime di sospensione introdotto dalla Legge Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103), non potendosi invocare l'efficacia retroattiva in *malam partem* né la disciplina successiva della Legge Cartabia. Per il difensore che intenda sollevare eccezioni in giudizio, la **strategia processuale** impone di verificare con assoluto rigore cronologico gli atti di formale intimazione e rendiconto.

4.2 — I limiti del sindacato di merito sulla non menzione tra art. 133 e art. 175 c.p.

Il punto di massimo interesse dogmatico e applicativo della sentenza risiede nell'accoglimento del ricorso in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. I giudici di merito avevano negato l'art. 175 c.p. argomentando l'esigenza di tutelare i futuri interlocutori commerciali dell'imputato da

eventuali criticità contabili. La Suprema Corte ha censurato radicalmente tale impostazione, statuendo che la concessione del beneficio è subordinata esclusivamente alla **valutazione dei parametri tassativi** di cui all'art. 133 c.p., restando precluso l'ingresso di criteri extralegali orientati alla generica difesa della collettività economica[1].

Nel disegno del codice penale, la pubblicità della condanna verso terzi assolve a funzioni di prevenzione generale che l'ordinamento affida unicamente alle specifiche e tipiche pene accessorie previste dalla legge. Quando il giudice di merito concede la sospensione condizionale della pena formulando una **prognosi favorevole di non recidiva**, motivata anche dalla cessazione dell'attività professionale svolta, non può arbitrariamente negare la non menzione senza addurre elementi concreti di segno contrario ricavati dall'art. 133 c.p. Tale rigido canone garantisce che il potere discrezionale non sconfini nell'arbitrio sanzionatorio, consentendo alla Cassazione di annullare senza rinvio il capo impugnato e di riconoscere direttamente il beneficio di favore.

Guida operativa e distinguishing per il difensore nel contenzioso penale: L'operazione di **distinguishing** condotta dalla giurisprudenza dimostra che l'eccezione di compensazione **non trova applicazione** per escludere il dolo nelle ipotesi in cui il controcredito provvigionale sia illiquido e non accertato, a differenza di una **fattispecie diversa** caratterizzata da un credito certo, liquido ed esigibile già consacrato documentalmente. In sede di **strategia processuale** in giudizio, grava sulla difesa l'**onere della prova** documentale circa l'esigibilità immediata della pretesa creditoria, nonché l'articolazione di specifiche **eccezioni** volte a contestare il diniego della non menzione qualora motivato su ragioni extra-normative estranee all'art. 133 c.p.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 646 Codice Penale
— Appropriazione indebita di denaro o cose mobili affidate a titolo di possesso.

Art. 392 Codice Penale
— Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Art. 393 Codice Penale
— Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Art. 120 Codice Penale
— Diritto di querela e legittimazione della persona offesa.

Art. 124 Codice Penale
— Termine per la proposizione della querela e decorrenza temporale.

Art. 133 Codice Penale

— Criteri direttivi e indici per la valutazione della gravità del reato.

Art. 157 Codice Penale

— Prescrizione e termine ordinario di estinzione del reato.

Art. 159 Codice Penale

— Cause legali di sospensione del corso della prescrizione penale.

Art. 175 Codice Penale

— Concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario.

Artt. 624 e 625 Codice Penale

— Furto semplice e circostanza aggravante dell'uso di mezzo fraudolento.

D.Lgs. 10 aprile 2018 n. 36

— Riforma del regime di procedibilità a querela e disciplina transitoria.

Legge 23 giugno 2017 n. 103

— Modifiche al codice penale in tema di sospensione della prescrizione.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza n. 1304 del 13 gennaio 2026**

— Esito: annulla in parte senza rinvio e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Punto: configura il delitto di appropriazione indebita ed esclude l'esercizio arbitrario a fronte di compensazione con controcredito illiquido su somme vincolate; riconosce la non menzione ex art. 175 c.p. censurando i criteri extranormativi di tutela commerciale.

2. **Cassazione Penale, sentenza n. 4601 del 3 febbraio 2026**

— Esito: annulla l'ordinanza impugnata con rinvio. Punto: riconosce la legittimazione a proporre querela per appropriazione indebita al singolo associato o socio di minoranza in ipotesi di distrazione di risorse sociali ascrivibile all'organo di vertice dell'ente.

3. **Cassazione Penale, sentenza n. 31016 del 12 agosto 2026**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: definisce il discrimine strutturale tra appropriazione indebita e furto aggravato, ravvisando quest'ultimo in capo all'ausiliario privo di signoria autonoma che sottragga valori detenuti nomine alieno sotto la vigilanza del dominus.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.